

Regolamento della Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago per le modalità di formazione del Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale e del rapporto sociale dei Soci Sovventori

ART. 1: ISTITUZIONE DEL FONDO

Viene istituito, ai sensi degli artt. 5 e 17 dello Statuto sociale e dell'art. 4 della L. 59/92, il Fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, finalizzato a sostenere il Piano di Sviluppo Aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione del Fondo ai fini del conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il Fondo viene fissato in un ammontare iniziale di € 50.000,00 e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci.

Il Fondo è costituito da azioni del valore nominale di € 50,00 cadauna.

Per ogni socio sovventore, la sottoscrizione minima è costituita da 10 quote.

Il Fondo potrà essere detenuto anche da un solo socio sovventore per l'intero.

In caso di sottoscrizione non integrale del fondo entro il 31-12-2015, il fondo sarà costituito in misura pari ai conferimenti effettuati anche per un importo inferiore a quanto deliberato.

ART. 2: ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SOCI SOVVENTORI

In conseguenza dell'attivazione del Fondo di cui all'articolo precedente, viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove verranno iscritti quali soci sovventori coloro che sottoscriveranno azioni del Fondo predetto.

ART. 3: SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DEL FONDO

Chi volesse sottoscrivere azioni del Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale dovrà presentare istanza scritta al Consiglio di Amministrazione contenente:

- le proprie generalità (nome, cognome o denominazione sociale, residenza o sede legale, n. codice fiscale) allegando copia del proprio atto costitutivo e statuto, se trattasi di società;
- la dichiarazione di ben conoscere lo statuto della Cooperativa ed il presente regolamento e l'impegno a rispettarli unitamente alle deliberazioni legittimamente prese dagli Organi della Cooperativa;
- l'entità delle azioni del Fondo che intende sottoscrivere, con un minimo di 10 quote;
- l'impegno al versamento delle azioni sottoscritte nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di sottoscrizione;
- ogni altra informazione che si ritenesse utile e necessaria ai fini della partecipazione alla Cooperativa.

ART. 4: DELIBERAZIONI SULLA DOMANDA DI ADESIONE

Il Consiglio di Amministrazione dovrà esaminare le domande di adesione quale socio sovventore entro gg. 30 dalla data in cui sono pervenute alla Cooperativa e decidere, a suo insindacabile giudizio, sull'accoglimento delle stesse.

Le domande dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e potranno essere accolte sino ad esaurimento della dotazione del Fondo.

In caso di accoglimento, gli estremi della deliberazione dovranno essere annotati a cura del Presidente sul libro soci nella sezione "soci sovventori".

Sia le delibere di accoglimento che quelle eventuali di rigetto dovranno essere comunicate al richiedente con mezzo idoneo ad accertarne il ricevimento.

ART. 5: LIBERAZIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

Il socio sovventore è obbligato a liberare entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di sottoscrizione le azioni del Fondo da lui sottoscritte.

L'eventuale mancato versamento nel termine predetto importerà il diritto da parte della Cooperativa di procedere al recupero coattivo con eventuale applicazione di interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse legale.

ART. 6: PARTECIPAZIONE DEL SOCIO SOVVENTORE AGLI UTILI

Ai soci sovventori potrà essere deliberata la distribuzione dell'utile effettivamente maturato nella misura prevista dalla normativa specifica vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

ART. 7: PARTECIPAZIONE DEL SOCIO SOVVENTORE ALLE PERDITE

In caso di perdite d'esercizio, non potrà essere in alcun modo utilizzato il Fondo a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci ordinari e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

ART. 8: FACOLTA' DI RECESSO

Il socio sovventore può esercitare il diritto di recesso non prima di 3 anni dalla data di iscrizione nel libro soci nella sezione soci sovventori.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di amministrazione; essa non è soggetta a preavviso, ma ha effetto alla chiusura dell'esercizio, con la cancellazione dall'apposito Libro soci.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute

ART. 9: RIMBORSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

La liquidazione della quota del socio sovventore, in caso di recesso o di scioglimento della società, dovrà avvenire sulla base del suo valore nominale, più dividendi eventualmente maturati e rivalutazioni salvo l'eventuale conguaglio per le perdite di cui al precedente art. 7 ai sensi dell'art 2526

ART. 10: CONVERTIBILITA' DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE IN QUOTE/AZIONI DI CAPITALE SOCIALE

Il socio sovventore ha in qualunque momento la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione di poter convertire le proprie azioni di partecipazione al Fondo in quota di capitale sociale da socio ordinario, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente.

In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta disponendo contestualmente in ordine alle conseguenti annotazioni a libro soci.

ART. 11: TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO IN CASO DI MORTE

In caso di morte del socio sovventore la titolarità delle azioni si trasferisce all'erede o legatario secondo le norme ordinarie.

La titolarità delle azioni di partecipazione al Fondo indivisibile, in caso di pluralità di successori essi devono nominare un proprio rappresentante comune nei rapporti con la Cooperativa che sarà legittimato in via esclusiva all'esercizio di ogni diritto e facoltà legati alla titolarità delle azioni.

ART. 12: TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili tra le categorie dei Soci Sovventori e dei Soci Cooperatori della Società cooperativa.

Il trasferimento delle azioni di sovvenzione in favore di soggetti diversi da quelli sopra indicati è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Socio Sovventore comunica al Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata, la volontà di trasferire le azioni, allegando la domanda di ammissione dell'acquirente, contenente le indicazioni e le dichiarazioni di cui al precedente art. 3. Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia in merito al gradimento e alla conseguente autorizzazione al trasferimento delle azioni.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non autorizzi il trasferimento in favore dell'acquirente indicato dal Socio Sovventore, può indicare un diverso acquirente, altrimenti, il Socio Sovventore ha diritto di recedere dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni caso, a propria insindacabile discrezione, acquistare azioni di sovvenzione nei limiti e sotto i vincoli di legge

ART. 13: CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO SOVVENTORE

Il creditore particolare del socio sovventore non può agire esecutivamente sulle azioni di partecipazione al Fondo.

ART. 14: PARTECIPAZIONE DEI SOCI SOVVENTORI ALLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA

I soci sovventori hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie delle società e godono di tutti i diritti riconosciuti dalla legge e dallo statuto ai soci fermo restando gli stessi limiti imposti dallo statuto sociale e dal presente regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono superare più di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Fermo restando il limite di cui al precedente comma, ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero massimo di 5 voti, in base al numero delle azioni possedute e da determinarsi come segue:

- da 10 a 100 azioni possedute 1 voto
- da 101 a 200 azioni possedute 2 voti
- da 201 a 400 azioni possedute 3 voti
- da 401 a 600 azioni possedute 4 voti
- oltre 600 azioni possedute 5 voti

Qualora per qualunque motivo i voti spettanti ai soci sovventori vengano a superare il limite di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti ed il numero dei voti ad essi attribuiti.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di voto idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

Art. 15: COMPATIBILITA' DELLO STATUS CONGIUNTO DI SOCIO ORDINARIO E SOCIO SOVVENTORE

E' consentito anche ai soci ordinari il diritto di partecipare al Fondo quali soci sovventori sottoscrivendone le azioni secondo le previsioni del presente regolamento.

Il socio ordinario anche sovventore partecipa alle assemblee con diritto di voto da ordinario, secondo il principio "una testa un voto".

Essi dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione dichiarazione scritta indicante l'ammontare delle azioni del Fondo che essi intendono sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, dovrà deliberare l'iscrizione del socio anche nella sezione "soci sovventori" (annotandone tuttavia la contemporanea iscrizione alla sezione "soci ordinari") e comunicare al socio l'avvenuta iscrizione con mezzo idoneo ad accertarne il ricevimento.

Il socio dovrà effettuare la liberazione delle azioni del Fondo da lui sottoscritte entro trenta giorni dalla data di delibera dell'iscrizione del socio nella sezione "soci sovventori".

L'eventuale mancato versamento nel termine predetto importerà il diritto da parte della Cooperativa di procedere al recupero coattivo con eventuale applicazione di interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse legale.

ART. 16: DECORRENZA DEGLI EFFETTI E RELATIVE MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria in data 04-10-2015 entra in vigore dal giorno 05-10-2015.

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con delibera della Assemblea Generale dei Soci.